



**COMUNE DI SAMATZAI**  
**Provincia di Cagliari**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE***

Approvato con Delibera C.C. n. 07 DEL 11.03.1999

Modificato con Delibera C.C. n. 57 del 23.12.1999

Modificato a seguito di Provvedimento del CO.RE.Co di Cagliari n. 005451/003 del 18.01.2000

Modificato con Delibera C.C. n. 11 del 14/04/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Valentina Marvaldi**

**IL SINDACO**  
**Agostina Boi**

## SOMMARIO

### PARTE I - PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Concessioni/Autorizzazioni
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Istruttoria
- Art. 7 - Conclusione del procedimento
- Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 - Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 - Occupazioni d'urgenza

### PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 - Oggetto del canone
- Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 - Durata delle occupazioni
- Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 23 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 24 - Agevolazioni ed esenzioni

### CAPO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Accertamento riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 28 - Funzionario responsabile
- Art. 29 - Disciplina transitoria
- Art. 30 - Entrata in vigore del presente Regolamento

**PARTE I**  
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO**  
**E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149 della L. 23.12.1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

A) Il provvedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni ed esenzioni;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

**Art. 2 - Concessioni/Autorizzazioni**

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

**Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla L. 7.8.1990, n. 241.

Non sono subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

**Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo**

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui

agli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonchè ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.

#### **Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 6 - Istruttoria**

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici relativi all'idoneità dei luoghi oggetto della richiesta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 7 - Conclusione del procedimento**

Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o il provvedimento di diniego della stessa.

Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento.

### **Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione**

Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del servizio ,previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo;
- deposito cauzionale.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

### **Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

### **Art. 10 - Principali obblighi del concessionario**

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione

Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere in base alla tipologia dell'occupazione, la stipula di idonea copertura assicurativa per danni derivanti dalla stessa a terzi.

Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

### **Art. 11 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia**

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del

canone versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

il rimborso del canone corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, c. 2.

### **Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);

- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni);

- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento.

### **Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione**

Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o spazio pubblico ha carattere personale e non è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4, indicando gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 14 - Rinnovo della concessione/autorizzazione**

Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del Regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

### **Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

L'Ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### **Art. 16 - Occupazioni d'urgenza**

In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE - AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 17 - Oggetto del canone**

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, piazze, mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile della amministrazione.

Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonchè le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di passaggio.

Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, infissi di carattere stabile, nonchè per le tende solari poste a copertura dei balconi.

#### **Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone**

E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o spazio pubblico occupato, risultante dal provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

#### **Art. 19 - Durata delle occupazioni**

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e comunque non superiore a 29 anni.

Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale**

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade e aree pubbliche:

CAT. A) - A questa categoria appartengono:

1) Via Cagliari, Via Roma e Via S.Giovanni;

CAT. B) - Tutte le rimanenti strade e piazze del centro abitato.

## **Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base**

### **1 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

#### Occupazione del suolo

CAT. A	€ 1,29	CAT. B	€ 1,03
--------	--------	--------	--------

#### Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

CAT. A	€ 0,41_____	CAT. B	€ 0,36
--------	-------------	--------	--------

### **2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

CAT. A	€ 06,97	( TARIFFA M.Q.o lineari per anno)
CAT. B.	€ 05,94	( TARIFFA M.Q.o lineari per anno)

## **Art. 22 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alle utenze

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e dei mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

### **2) Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione., rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla L. 28.3.1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".



## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti alla lettera A), punto 2) del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture),

richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

### **2) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

### **3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

### **4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto si fa riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

#### **Art. 23 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazione realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti in genere per trasporto di acqua, liquidi, gas, energia e simili e per qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi la misura del canone annuo è determinata in €.0,65 per utente. L'ammontare complessivo per ogni azienda erogatrice di servizi non può essere inferiore a €.516,00

#### **Art. 24 – Agevolazioni ed Esenzioni**

##### **1) AGEVOLAZIONI**

**Il canone per le occupazioni temporanee, come determinato dal presente Regolamento, è ridotto:**

**-dell' 80% :**

- a) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc;

- b) per le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- c) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali e sportive, celebrative e del tempo libero, limitatamente agli spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione;
- d) per le occupazioni prospicienti l'attività poste in essere da parte di titolari di bar, ristoranti, pizzerie e assimilati con strutture ed arredi al servizio della propria attività, nonché con arredi mobili per la fruizione di attività artigianali;
- e) per le occupazioni realizzate da parte di commercianti al dettaglio in sede fissa per esposizione di merci all'esterno del negozio

**-del 50%:**

- a) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

**-del 30%:**

- a) per le occupazioni uguali o superiori ai 60 giorni, cumulabile con altre agevolazioni, esclusa l'attività edilizia ;

**-del 40%**

- a) per le occupazioni uguali o superiori a 120 giorni e/o fino ad un anno, cumulabile con altre agevolazioni, esclusa l'attività edilizia ;

**-del 60% :**

- a) per convenzione

Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia regolarmente autorizzata

**2) ESENZIONI**

**Sono esenti dal pagamento del canone di concessione:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati al punto precedente, per iniziative aventi finalità di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, per la superficie occupata su cui non si esegue attività di vendita o di somministrazione;

- d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art.10 del D.Lgs. 4/12/97, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose ( previo rilascio di autorizzazione all'installazione );
- f) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare comunque autorizzate;
- g) le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività.
- h) le occupazioni realizzate da artisti di strada, qualora lo spazio occupato sia quello necessario all'esibizione, senza l'utilizzo di strutture, elementi o costruzioni fisse, non associate all'esercizio del commercio ambulante ed in assenza di pretesa di corrispettivo in denaro per l'esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera;
- i) le occupazioni che vengano realizzate in occasione di particolari manifestazioni celebrative, culturali, sportive, turistiche, nei casi in cui l'occupazione sia effettuata con attrezzature, manufatti, strutture, ecc. finalizzati ad attività di intrattenimento e svago di carattere innovativo, ritenute dal Comune, con specifico atto della Giunta Comunale, di particolare interesse pubblico e/o che siano considerate sotto il profilo economico, turistico, sociale produttive di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia regolarmente autorizzata.

#### **Art. 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Per importi superiori a €1.549,37 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in rate trimestrali.

#### **Art. 26 - Sanzioni**

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o per omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone con un minimo di lire centomila; per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione.

Per la presentazione della dichiarazione infedele si applica una sanzione pari al 50% dell'imposta o diritto dovuto;

Per errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali) si applica una sanzione di lire centomila.

Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni

eventualmente protrate senza titolo a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo

### **Art. 27 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni; la notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 15 giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al comma 2.

La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute entro il termine di 60 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

### **Art. 28 - Funzionario responsabile**

Il responsabile del servizio provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, comprese quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

E' in facoltà del Responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della struttura organizzativa.

### **Art. 29 - Disciplina transitoria**

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

### **Art. 30 - Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.